



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 11 DEL 21 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2018 addì 21 del mese di Febbraio, alle ore 20:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	VALERIO ELENA	SI
CARUSO LARA	SI	ESPOSITO MARCO	SI
DI OTO MATTEO	SI	ZERBINATI GUGLIELMO	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	FIUMARA VALENTINA	SI
CAVINA MARIKA	NO	MATTEI DANIELE	NO
BEATRICE RICCARDO	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
MANCUSO ANSELMO	SI		
MATTEUCCI MAURIZIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
RECINE SIMONA	SI		
MUNNO MARIANNA	NO		

Così presenti n. 14 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari Cristina Neri e Giuseppe Rossi.

LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- ESPOSITO MARCO
- BEATRICE RICCARDO
- ZERBINATI GUGLIELMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 21 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi di cui all'art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- la Legge 27.12.2017, n. 205, Legge di bilancio per l'anno 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 29.11.2017 di differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e considerato che entro il 31.12.2017 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2018-2020;
- per quanto inerente alla politica tributaria dell'Ente, l'aggiornamento dello schema di documento unico di programmazione 2018-2020 e lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale con atti n. 15 e n. 16 del 5.2.2018, esecutive;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive deliberazioni di modifica del Consiglio Comunale n. 118 del 22.12.1999, n. 127 del 19.12.2001, n. 28 del 20.3.2003, n. 16 del 13.3.2007, n. 32 del 29.4.2010, n. 33 del 29.5.2013, n. 66 del 24.9.2014, n. 67 del 15.7.2015, come modificato, a decorrere dall'1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle

entrate extratributarie comunali”;

- il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per i servizi indivisibili (TASI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 9.05.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.4.2016;

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dall’1.1.2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone: dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse - a decorrere dal 2016 - a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208 - le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, tra cui le disposizioni seguenti:

- il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI: la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682);
- il richiamo espresso all’art.52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 nella disciplina della IUC (comma 702);
- l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (comma 703);
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria sperimentale e introduzione di norme di modifica o integrazione (commi 707 e seguenti);
- l’imposta municipale propria, dall’1.1.2014, non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 (comma 707);

VISTO l’art.1 del D.L. 6.3.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato modifiche all’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147;

VISTI, con riferimento alla componente TASI, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, ai sensi dei quali:

- l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 (comma 640);
- fino al 31.12.2015, il presupposto impositivo della TASI (comma 669 vigente prima dell’entrata della Legge n. 208 del 2015), era il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; il Comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (commi 676 e 677);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con norma regolamentare, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);
- il Comune, con norma regolamentare da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della TASI, in particolare la disciplina delle riduzioni, come ivi prescritto e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682);
- le aliquote della TASI devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e i rispettivi costi individuati ai sensi del comma 682 alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208, in vigore dall'1.1.2016, in particolare le disposizioni di modifica della disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), prevista dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n.147 e dall'art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni tra le quali, per quanto inerente alla TASI:

- il comma 14, lett. a) e b), che escludono dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (art. 1, comma 14, lett. a) e b) che modificano i commi 639 e 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);
- il comma 14, lett. c) e il comma 54, che prevedono, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare detta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9.12.1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento (art. 1, comma 14, lett. c) e comma 54, che modificano il comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

VISTE le disposizioni ai fini IMU e TASI di cui all'art. 82, comma 6 e all'art. 104 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117;

PRESO ATTO:

- a norma del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), della Legge n. 208 del 2015, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità telematiche indicate al comma 13-bis, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti della TASI, con efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni, l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 6 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale dispone che il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) determina la misura delle aliquote TASI da applicare. L'aliquota TASI può essere ridotta fino all'azzeramento e differenziata in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- b) provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208:

- il comma 26, come modificato dall'art.1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205, che dispone, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, destinata obbligatoriamente a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; richiamata in proposito anche la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 2/DF del 22.3.2016, che precisa che le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione e che richiama pronunce della Corte dei Conti, secondo le quali nel concetto di "aumento dei tributi" devono "rientrare anche quelle fattispecie di modifica che portino ad un aggravio del trattamento fiscale complessivo";
- il comma 28, come modificato dall'art.1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205, ai sensi del quale, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1 della Legge n. 208/2015, i Comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai

sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione n.10, in data odierna, oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018” con la quale il Consiglio Comunale ha adottato le aliquote e le detrazioni dell’imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018;

VISTO lo schema che individua i servizi indivisibili, con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, che costituisce l’**ALLEGATO “B”** della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell’1.3.2017, esecutiva, oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote per l’anno 2017.”, dalla quale si evince che le aliquote adottate per l’anno 2017 risultano invariate rispetto alle aliquote approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2015 con deliberazione n. 70 del 15.7.2015 e per l’anno 2016 con deliberazione n. 32 del 20.4.2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016;

RITENUTO necessario ed opportuno, nell’esercizio delle facoltà concesse dall’art. 1, commi 676 e seguenti della Legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, tenuto conto della misura delle aliquote e detrazioni già determinate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) con la deliberazione sopra citata assunta in data odierna e verificato il rispetto del vincolo posto dal combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 2013, di confermare anche per l’anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016, il seguente ambito di applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) determinato per l’anno 2017 con deliberazione consiliare n. 12 dell’1.3.2017:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni, per i quali non è dovuta l’IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147 del 2013,
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni,

adottando, per le sopra indicate fattispecie imponibili TASI, le aliquote nella misura che risulta dall’**ALLEGATO “A”** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e dando atto che, limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016, per tutte le rimanenti fattispecie impositive TASI diverse da quelle espressamente elencate ai sopra indicati punti a), b), l’aliquota è adottata nella misura dello 0,0 per mille, trattandosi di categorie di immobili già soggette all’applicazione dell’imposta municipale propria e che, pertanto, già partecipano al finanziamento dei servizi generali dell’Ente, tra i quali sono compresi gli stessi servizi indivisibili;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni, dell’art.52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446, nel rispetto del vincolo di cui ai commi 640 e 677 e nell’esercizio delle facoltà di cui ai commi 676 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto della necessità di assicurare il fabbisogno finanziario dell’Ente e in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti, come individuati nell’**ALLEGATO “B”** alla presente deliberazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componente tributo per i servizi indivisibili (TASI), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2018, le aliquote per l’anno d’imposta 2018 come risultanti dall’allegato

prospetto riepilogativo delle “Aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018”, **ALLEGATO “A”** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che risultano invariate, limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016, rispetto alle aliquote approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2017 con deliberazione n.12 dell'1.3.2017, nonché approvate per l'anno 2016 con deliberazione n.31 del 20.4.2016 e per l’anno 2015 con deliberazione n.70 del 15.7.2015, esecutive;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2018 le seguenti disposizioni: di stabilire, ai sensi dell'articolo 4 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, che ogni possessore ed ogni detentore possa effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Il versamento si considera regolare se la somma complessiva dei singoli e tempestivi versamenti frazionati eseguiti da una pluralità di coobbligati solidali risulti pari all’ammontare dell’imposta dovuta per l’immobile;

RITENUTO inoltre di determinare, anche per l'anno 2018:

- a) nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- b) nella misura del restante 90 per cento la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DATO ATTO CHE:

- dalle stime di gettito elaborate dall’Ente, applicando alla base dati disponibile le aliquote e per l’anno 2018, emerge un gettito complessivo pari a Euro 43.000,00, al netto dell'importo da esenzione dall'imposizione dell'abitazione principale disposta dalla Legge di Stabilità 2016;
- le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2018-2020 - esercizio 2018, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente e che il presente provvedimento non determina aumento di tributi rispetto a quelli vigenti per l'anno 207 e per l'anno 2016 e per l'anno 2015;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, in merito alle modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali, ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e al comma 688 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO CHE, ai sensi di legge e dell’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)–componente tributo per i servizi indivisibili (TASI),il versamento del tributo dovrà essere effettuato come segue:

- in autoliquidazione da parte del contribuente, alle scadenze stabilite dalle vigenti norme di legge, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

mediante un modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n.

241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, in quanto compatibili;

- il tributo non deve essere versato se inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo o ai singoli versamenti dei coobbligati in solido;

ACQUISITO agli atti il parere dell'Organo di Revisione;

DATO ATTO che la presente proposta è stata trattata insieme a quella che la precede nell'iscrizione all'ordine del giorno ("Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018) e la discussione è stata riportata nella precedente deliberazione di Consiglio comunale che ha preso il nr. 10 del 21/02/2018

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1282088, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato che la proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) quale atto di disciplina dell'applicazione di tributi comunali, comporta l'entrata, nell'esercizio 2018, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nel progetto di bilancio di previsione 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 5.2.2018, esecutiva;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1282088 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	14	
voti nr.	10	
favorevoli nr.	10	
contrari nr.	0	
astenuti nr.	4	ESPOSITO MARCO, ZERBINATI GUGLIELMO, FIUMARA VALENTINA, GARAGNANI CLAUDIO

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) – componente tributo per i servizi indivisibili (TASI), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2018 - ai sensi dell'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni, dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nel rispetto del vincolo di cui ai commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013 e degli equilibri di bilancio e in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti, come individuati nell'**ALLEGATO "B"** alla presente deliberazione – le aliquote per l'anno d'imposta 2018 come risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo "Aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018", **ALLEGATO "A"** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che risultano invariate, limitatamente agli immobili non esentati dalla citata Legge di Stabilità 2016, rispetto alle aliquote approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2017 con deliberazione n.12 dell'1.3.2017, nonché approvate per l'anno 2016 con deliberazione n. 31 del 20.4.2016 e per l'anno 2015 con deliberazione n. 70 del 15.7.2015, esecutive;

2. di approvare lo schema finanziario che individua i servizi indivisibili e i relativi costi analitici previsti, come risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Elenco servizi indivisibili e relativi costi analitici anno 2018", allegato "B" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di determinare nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile e nella misura del restante 90 per cento la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di dare atto che il presente provvedimento non determina aumento di tributi rispetto a quelli vigenti per l'anno 2017 e per l'anno 2016 e per l'anno 2015 e che le aliquote come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2018-2020 - esercizio 2018, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
5. di dare atto che, ai sensi di legge, il versamento della TASI dovrà essere effettuato, direttamente al Comune, in autoliquidazione da parte dei contribuenti, in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, con facoltà dei contribuenti di versare in unica soluzione entro il 16 giugno, esclusivamente mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili;
6. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2018, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
7. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'1 gennaio 2018;
8. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione di modifica regolamentare e di approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2018, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni e dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni;
9. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4' comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	14	
voti nr.	10	
favorevoli nr.	10	
contrari nr.	0	
astenuti nr.	4	ESPOSITO MARCO, ZERBINATI GUGLIELMO, FIUMARA VALENTINA, GARAGNANI CLAUDIO



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1282088**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 13/02/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1282088**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 13/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)

Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna



ALLEGATO A) A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 FEBBRAIO 2018, OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018."

ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

aliquota 1,0 per mille	per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.201 del 2011 - fabbricati art.9, comma 3-bis, D.L. n. 557 del 1993, convertito da Legge n.133 del 1994 <i>(per i quali non è dovuta l'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147 del 2013)</i>
aliquota 2,5 per mille	per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <i>(esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011)</i>
aliquota 0,0 per mille	per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie impositive, per ciascuna aliquota, sopra indicate <i>(ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 2013)</i>

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da soggetto diverso dal proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie:

- l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10 per cento;
- il proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 90 per cento.

Conune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna



ALLEGATO B) A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 FEBBRAIO 2018, OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018."

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ANALITICI ANNO 2018

SCHEMA FINANZIARIO

Spesa per missione e programma - bilancio di previsione esercizio 2018

Titolo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	bilancio di previsione anno 2018	quota parte spesa per TASI
1	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	235.147,63	182.767,63
1	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	339.773,14	332.573,14
1	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2.810,00	2.810,00
1	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	24.170,00	24.170,00
1	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
1	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	35.800,00	35.800,00
1	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	14.800,00	14.800,00
1	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	506.246,00	226.600,00
1	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00
1	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	15.380,00	15.380,00
1	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	223.937,00	74.692,00
1	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
1	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	32.600,00	32.600,00
1	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	11.000,00	11.000,00
1	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	52.680,00	20.000,00
1	13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	25.500,00	25.500,00
1	14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.000,00	5.000,00
1	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	700,00	700,00
1	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15.750,00	5.400,00
Totale costi servizi indivisibili esercizio 2018 alla cui copertura è destinata la TASI 2018					1.543.293,77	1.011.792,77
Totale entrata esercizio 2018 da gettito presunto TASI					43.000,00	
Percentuale di copertura presunta					4,25%	



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2018/11 del 21.02.2018 è divenuta esecutiva il 21.02.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2018/11 del 21.02.2018 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 16 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 09.03.2018 al 26.03.2018

Addì, 27.03.2018

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo